



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PERUGIA 12"

Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)

C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009

Tel. centralino 075 395539 – 075 393320 – Fax 075 393906

E-mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it



Circ. n. 9

Perugia, 07/09/2023

**AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Al sito web istituzionale**

Loro sedi

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali.

Si ricorda ai Docenti interessati che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/01 c. 7 ***"I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza"***, ovvero dal Dirigente scolastico.

Ai sensi dell'art. 508 del D. Lgs n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:

- Esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
- Accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
- Accettare cariche in società costituite ai fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede sanzioni, che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.

Si precisa, inoltre, quanto riportato nella Nota Miur Prot. n. 1584/Dip/Segr del 29 luglio 2005, che in merito recita ***"al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali"***, a condizione che non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risultino, comunque, coerenti con l'insegnamento impartito.

Per il personale ATA l'autorizzazione è condizionata alle disposizioni generali che stabiliscono la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico, la necessità che l'attività svolta non sia in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione e la compatibilità dell'impegno con l'attività lavorativa di servizio.

Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29/1993, art. 1 commi 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta.

Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., e Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse.

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- **prima** di intraprendere una nuova attività compatibile;
- **all'inizio** di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Si ribadisce, quindi, che in base alla normativa di riferimento (art. 508 D. L.vo n. 297/1994. Art. 53 D. L.vo n. 165/2001, circ. MIUR n. 497/2022, circ. MIUR n. 1584/2005), **per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico sia per l'esercizio della libera professione (come tale si intende quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con l'eccezione di:**

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
- utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; - partecipazione e convegni e seminari;
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Si ricorda, inoltre, **per quanto riguarda le lezioni private**, che la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs 297/94 (Incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività.

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o la preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il DAS può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.

I dipendenti che necessitano delle autorizzazioni alla libera professione e alle altre attività sopra citate sono invitati a richiederla prima dell'inizio dell'attività didattica utilizzando i moduli allegati alla presente circolare. I moduli, compilati in ogni sua parte, firmati con firma autografa, devono essere inviati via e-mail alla Segreteria all'indirizzo pgic840009@istruzione.it o tramite Pec pgic840009@pec.istruzione.it .

L'autorizzazione all'esercizio della libera professione e attività di prestazioni occasionali deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%, prima di intraprendere una nuova attività compatibile e nuovamente, qualora l'attività sia stata autorizzata nell'anno scolastico precedente.

VISTO DSGA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 comma 2 del DL 39/93)*